**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE** DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA. ATTO N. 44.

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, **lo schema di decreto ministeriale concernente** disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto del Governo n. 44);

visto lo schema di decreto in titolo che reca misure tese a disciplinare i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché opportuni criteri per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili, riforniti nell'ambito del servizio di tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore. Per i clienti domestici vulnerabili continua ad applicarsi transitoriamente il servizio di maggior tutela fino all'adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e, in ogni caso, non oltre il 1° aprile 2027;

considerato che l'articolo 2 definisce i criteri per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti domestici non vulnerabili al 10 gennaio 2024, prevedendo che gli stessi clienti che, per quella medesima data, non abbiano operato la scelta verso un operatore di mercato, siano forniti, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele graduali (STG) disciplinato dall'ARERA, prevedendo, *inter alia*, che l’identificazione dei fornitori del STG avvenga sulla base di procedure concorsuali svolte da Acquirente Unico S.p.A (con soglia massima per ogni singolo operatore del 35%) nonché che il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle predette procedure sia di durata non superiore a quattro anni e che gli stessi esercenti dell’STG prestino idonee garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio, con esplicito divieto per i medesimi di offrire servizi aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA;

rilevato che l’articolo 3 dispone, a decorrere dal 1° aprile 2027, che il servizio a tutele graduali assolva esclusivamente le funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, ai clienti domestici che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica;

sottolineato che il medesimo articolo 3 estende il meccanismo di *opt out* alle piccole imprese i cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, prevedendo esplicitamente che, in esito ad un'ulteriore procedura di selezione del STG, l'esercente il servizio a tutele graduali uscente al termine di detto secondo periodo di assegnazione del STG, con “congruo anticipo” secondo le modalità e termini definiti dall' ARERA, informi il cliente finale della scadenza dell' erogazione del servizio a tutele graduali; della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato; ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; ovvero della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, al 31 marzo 2027, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali uscente sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente;

rilevato che le campagne comunicative e gli strumenti a disposizione per informare adeguatamente i clienti finali risultano, essere ancora, insufficienti a garantire e far maturare nel consumatore la consapevolezza di una scelta vantaggiosa;

considerato che nel corso delle audizioni in commissione sull’atto in titolo è emersa da parte delle Associazioni dei Consumatori la necessità di rendere il più possibile il consumatore capace di agire in qualità di soggetto consapevole e di orientarsi per scegliere liberamente le diverse tipologie di contratti e mercati e rilevato che le campagne informative rivolte agli utenti sul tema delle nuove opportunità di autoconsumo individuale e collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili risultano ancora poco promosse;

tenuto conto che il mercato elettrico si è evoluto con modelli innovativi e nuove forme di configurazioni come le comunità energetiche rinnovabili in cui i membri esercitano il ruolo di autoconsumatori individuali e collettivi con la possibilità di condivisione dell’energia autoprodotta, con vantaggi di riduzione dei costi per la fornitura dell’energia, in particolare per i c.d. vulnerabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1)a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato *retail* elettrico e del gas;

2) all’articolo 2, comma 1, punto b), di abbassare ulteriormente la soglia del 35%;

3)al medesimo articolo 2, comma 4, punto b), di precisare a chi viene conferita la responsabilità di verificare che l’esercente scelga l’offerta più “favorevole” per l’utente e quali siano i parametri di valutazione;

*4)*all’articolo *2,* comma 4 e all’articolo 3, comma 2, di sostituire la locuzione “congruo anticipo” con l’indicazione di un termine perentorio e puntuale;

*5)a* rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili con la data di decorrenza fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione assolverà solo alla funzione di ultima istanza;

6)a prevedere che il decreto *de quo* contenga disposizioni *ad hoc* per promuovere massicce campagne informative per i consumatori, da avviare a partire dalla metà dell’anno in corso, anche ricorrendo all’impiego di canali televisivi, per veicolare informazioni corrette sulle tipologie di tutela circa eventuali comportamenti opportunistici degli operatori nonché fornire ulteriori conoscenze sulle opportunità perseguibili attraverso la partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili;

7)a estendere ulteriormente le funzioni dello "sportello per il consumatore energia e ambiente", gestito da Acquirente Unico S.p.A, affinché il consumatore possa usufruire di nuovi servizi quali, *inter alia*, la possibilità di ottenere in tempo reale i dati sui propri consumi.

CAPPELLETTI, PAVANELLI, APPENDINO, TODDE